



Ufficio Contenzioso e Mobilità

Ordinanza n. 1115

Oggetto: **Obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve.**

IL DIRIGENTE

- Premesso che durante la stagione invernale si verificano precipitazioni nevose anche intense che provocano disagi e rischi per la circolazione;
- Ritenuto che per garantire la sicurezza della circolazione stradale ed a salvaguardia della incolumità degli utenti sia necessario istituire l'obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve per tutti i veicoli che percorrono le strade comunali collinari, urbane ed extraurbane;
- Visto l'art. 6, comma 4, lett. e) del nuovo codice della strada e l'art. 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.92 n.495;
- Visto l'art. 107 del D. Leg. 267 del 18/8/2000 ;
- Visto il provvedimento prot. 64430 del 31/12/03 con il quale il Direttore Generale ha disposto l'incarico al Dirigente della Polizia Municipale o chi legittimamente lo sostituisce, di emettere tutti i provvedimenti temporanei o definitivi inerenti il Traffico;
- Visto il provvedimento prot. 57151 del 3 novembre 2005 con il quale il Sindaco ha assegnato al Dirigente Dott. Giorgio Benvenuti la responsabilità del Settore Polizia Municipale;
- Visti gli art. 5 - 6 e 7 del D. Legislativo n. 285 del 30/4/92 e successive modifiche, relativi alla regolamentazione della circolazione;
- Su proposta del responsabile del procedimento Isp.re c. Dosi Gabriele;

DISPONE

- **l'istituzione dell'obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve dal 15 novembre al 15 aprile dell'anno successivo, per tutti i veicoli che percorrono le seguenti strade comunali:**

- via Ascari	- via Gratusa
- via Azzi	- via Grilli
- via Belpoggio	- via Lama
- via Bergullo	- via Lola
- via Bianone	- via Malsicura
- via Càlunga Buore	- via Masironi
- via Cappelli	- via Mezzocolle
- via Chiesa di Montecatone	- via Montecatone
- via Chiesa di Pediano	- via Morine
- via Comezzano	- via Musa
- via Conti	- via Musso
- via Dei Colli	- via Nola
- via della Comuna	- via Nuvolari
- via F.lli Rosselli	- via Pediano
- via Gentilini	- via Pieve S.Andrea
- via Ghiandolino	- via Poggiolo
- via Goccianello	- via Ponticelli Pieve



<ul style="list-style-type: none"><li>- via Pozzo</li><li>- via R. Galli</li><li>- via Roncaglie</li><li>- via Sabbioni</li><li>- via Santerno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- via Suore</li><li>- via Tenni</li><li>- via Veneziana</li><li>- via Zappa</li></ul>
--	---

Il Servizio Manutenzione dovrà provvedere ad apporre la necessaria segnaletica regolamentare di obbligo “catene per neve obbligatorie”, Figura II. 87, nelle suddette strade comunali.

Ai sensi del Nuovo Codice della strada tale segnaletica di obbligo ha validità solo ed esclusivamente in caso di presenza neve o ghiaccio sul piano viabile e indica l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR di Bologna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Contro la presente ordinanza è anche ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

È revocato ogni precedente provvedimento contenente disposizioni in contrasto con il contenuto dell’ordinanza.

Imola, 27/11/2007

IL DIRIGENTE

*dott. Giorgio Benvenuti*